



Comune di Morciano di Romagna

Provincia di Rimini

Tit/Cla: 10.1

ORDINANZA DEL SINDACO N. 18 del 26/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. DETERMINAZIONI IN MERITO A STRUTTURE DI VENDITA DI ALIMENTI.

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....";

Visto l'art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti....";

Visto il D.L. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto che l'art. 3 del suddetto DPCM stabilisce che i Sindaci promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;

Visto il DPCM del 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha tra l'altro sospeso tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

Visto il provvedimento del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 24/03/2020 ad oggetto: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti i territori delle province di Piacenza e Rimini. Revoca delle precedenti ordinanze nn. 44 e n. 47 – 2020";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista la nota prot. n. 2020/0074609/P del 24/03/2020 dell'Azienda USL della Romagna, recante: "Emergenza Coronavirus – Disposizioni per supermercati";

Ritenuto di dover prendere tutti i provvedimenti opportuni per la salvaguardia della salute della popolazione, evitando in particolare che all'interno delle strutture di vendita sopra richiamate si creino condizioni di rischio igienico-sanitario che possano comportare elementi di contagio del Coronavirus;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, l'applicazione delle seguenti disposizioni relative alle attività di vendita di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, a decorrere dalla data odierna e fino a formale revoca:

1- Il proprietario dell'esercizio:

- Il supermercato, essendo un luogo a rischio, deve essere presidiato da una persona identificata dal gestore e facilmente identificabile dall'utenza ed è opportuno raccomandare in primis il **silenzio** per evitare la dispersione di goccioline di saliva;
- Nel punto dove si accede ai carrelli deve esserci un distributore di guanti da indossare che andranno tolti dopo il riposizionamento del carrello e gettati in apposito contenitore;
- E' necessario tracciare un percorso unidirezionale in terra di entrate uscita evitare con cartelli di pericolo di tornare indietro per evitare contatti ravvicinati, diciamo supermercato a senso unico;
- E' necessario istituire entrata e uscita separate e il più possibile distanti;
- La dispensazione di frutta e verdura va organizzata con un addetto che munito di dispositivi di sicurezza (guanti/mascherina) predispone i relativi sacchetti sulla base delle indicazioni del cliente;
- Incentivare il pagamento con carte di credito che vanno inserite direttamente dal cliente senza passare tramite la cassiera.

2- L'alimentarista:

- applichi corrette procedure di pulizia e sanificazione di tutti i locali, arredi e attrezzature, lavaggio delle mani o cambio dei guanti dopo aver toccato superfici diverse dagli alimenti (pallets, imballaggi esterni, parti del corpo);
- si astenga da pratiche personali non igieniche come tossire sul prodotto esposto, pulire in modo improprio naso e bocca, utilizzare la bocca per afferrare etichette, spille, schede od altri oggetti manipolabili da altro personale o che verrà a contatto con il prodotto;
- lavi e disinfetti le mani prima di maneggiare prodotti pronti per il consumo;
- lavi e disinfetti le mani dopo ogni sosta;
- indossi correttamente idoneo abbigliamento (mascherina e guanti);
- rispetti l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e coprirsi bocca e naso).

Indicazioni per la pulizia e disinfezione:

- le guide ECDP e OMS indicano per la disinfezione delle superfici dure, l'uso di ipoclorito di sodio ad una concentrazione iniziale del 5% dopo la pulizia con acqua e un detergente neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in

alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro;

- è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.) ed è inoltre di particolare importanza la detersione (pulizia) e disinfezione del nastro trasportatore alla cassa;
- siano applicate le misure di prevenzione primaria indirizzate alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione come corrimani, ringhiere, ecc., da realizzarsi, come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con un detergente neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% in volume.

3- Il cliente

- non deve arrivare al supermercato con i suoi guanti indossati né tantomeno utilizzati, bensì utilizzare i guanti messi a disposizione nel punto dove si accede ai carrelli;
- deve predisporre in anticipo una lista della spesa ed evitare percorsi dispersivi all'interno del supermercato;
- deve mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro in tutti i momenti del percorso (accesso, acquisto, pagamento);
- deve rispettare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie o coprirsi bocca e naso) e stare in **silenzio** per evitare dispersione di goccioline di saliva;
- deve lavarsi le mani appena arrivato a casa.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva per tramite del Comando della Polizia Locale, delle Forze di Polizia e di chiunque altro spetti di farla osservare;
- che la presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Rimini e al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Morciano di Romagna;
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione.

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale;
- che avverso alla presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo.

Morciano di Romagna, 26/03/2020

Il Sindaco
CIOTTI GIORGIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)